



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

IL GIUDICE RELATORE

VISTO

l'art. 145 c.1 d.lgs. 174 /2016 (CGC) ai sensi del quale è stato designato con Decreto presidenziale n. 6 del 15/03/2018 il cons. Walter BERRUTI magistrato relatore sui conti del comune di Villanova d'Asti (AT);

VISTO

i conti giudiziali di tesoreria n. 108839/2014, 112145/2015 depositati presso la Sezione;

CONSIDERATO

che appare necessario per l'esame del conto acquisire a fini istruttori la relativa documentazione in possesso dell'Amministrazione che dovrà ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

RICHIAMATO

l'art 140 comma tre CGC a tenore del quale il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio;

DISPONE

L'incombente istruttorio di cui in motivazione ed in particolare l'ordine all'amministrazione di produrre i documenti di seguito elencati:

- regolamento di contabilità dell'Ente ed eventuali disposizioni emanate dal medesimo in relazione al servizio di tesoreria;
- dichiarazioni di concordanza del conto del Tesoriere con le scritture contabili dell'ente a cura del responsabile del servizio finanziario del comune;
- contratto/convenzione di tesoreria per l'esercizio considerato e relativi provvedimenti di aggiudicazione e approvazione nonché eventuali variazioni e/o integrazioni intervenute;
- relazioni dei revisori;
- verifiche trimestrali di cassa;
- delibera di approvazione del conto da parte dell'organo consiliare dell'Ente, corredato del parere dell'organo di revisione;

- estratti conto periodici.

Inoltre:

- a) libro di cassa per ciascuno degli anni in verifica,
- b) estratto conto di eventuali conti correnti postali con indicazione delle eventuali competenze (interessi attivi) e dei movimenti tra il predetto conto e il c/c bancario di tesoreria;
- c) Indicazione degli eventuali altri oneri sostenuti dal Comune per il servizio di tesoreria (ad es. spese rimborsate al tesoriere con relativa distinta; commissioni, penali, etc), con documentazione a supporto;
- d) elenco delle delegazioni di pagamento in essere nell'esercizio (sull'esatta esecuzione delle quali si fa riserva, fin da ora, di effettuare specifici controlli anche a campione) o, in mancanza, dichiarazione negativa;
- f) elenco dei mutui accesi o in corso di ammortamento durante gli esercizi richiesti, con evidenziazione di quelli il cui ricavato sia stato anche parzialmente utilizzato nel corso dell'esercizio stesso (sull'esatta esecuzione delle quali si fa riserva, fin da ora, di effettuare specifici controlli anche a campione) o, in mancanza, una dichiarazione negativa;
- g) estratti mensili della tesoreria centrale per ciascun anno.

È fatta salva ogni ulteriore richiesta in corso di istruttoria.

Quanto sopra dovrà essere depositato presso la Segreteria della Sezione al seguente indirizzo PEC: piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it ovvero a mezzo posta su supporto informatico (usb, dvd, ecc.) in formato pdf all'indirizzo di questa Sezione in Torino – Via Bertola n. 28 (rif. dott.sa Paola Balbo)

Con avvertenza che ai sensi dell'art. 43 CGC la proroga del termine assegnato può essere concessa, ove ne sussistano i motivi, solo prima della scadenza del termine medesimo, e che in carenza di deposito della documentazione comprovante la regolarità del conto non potrà farsi luogo a pronuncia di discarico.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza all'Amministrazione in persona del legale rapp.te p.t., all'agente contabile e, per quanto di competenza, al responsabile del procedimento ex art. 139 C.G.C. e al responsabile del servizio finanziario.

Torino, 17/12/18

Il Giudice Relatore
Cons. Walter BERRUTI





CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

IL GIUDICE RELATORE

VISTO

l'art. 145 c.1 d.lgs. 174 /2016 (CGC) ai sensi del quale è stato designato con Decreto presidenziale n. 6 del 15/03/2018 il cons. Walter BERRUTI magistrato relatore sui conti del comune di Villanova d'Asti (AT);

VISTO

i conti giudiziali dei diritti incassati a vario titolo nn. 112137/2015, 112138/2015, 112139/2015, 112140/2015, 112141/2015, 112143/2015, 112147/2015, 112149/2015, 112150/2015, 112151/2015, 112152/2015, 112153/2015, 112154/2015, 112155/2015, 112156/2015, 112157/2015, 112158/2015, 112159/2015, 112160/2015, depositati presso la Sezione;

CONSIDERATO

che appare necessario per l'esame del conto acquisire a fini istruttori la relativa documentazione in possesso dell'Amministrazione che dovrà ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

RICHIAMATO

l'art 140 comma tre CGC a tenore del quale il deposito del conto costituisce l'agente dell'Amministrazione in giudizio

DISPONE

L'incombente istruttorio di cui in motivazione ed in particolare l'ordine all'Amministrazione di produrre i documenti di seguito elencati

- regolamento di contabilità dell'Ente vigente per gli anni indicati ed eventuali ulteriori regolamenti o provvedimenti disciplinanti le modalità di riscossione e le tariffe di riferimento;
- provvedimento di nomina dell'agente contabile;
- registri, bollettari od altra documentazione giustificativa a dimostrazione delle riscossioni effettuate,
- reversali di incasso con quietanza del tesoriere;
- verbali di verifica dei revisori;
- delibera di approvazione del conto degli agenti contabili per gli esercizi indicati;

- verbali della prefettura di carico e scarico dei modelli delle 8 con la precisazione degli eventuali annullamenti, smarrimenti, furti, etc.;

- il registro delle c.i. emesse con numero, data, nome e reversali quietanzate.

È fatta salva ogni ulteriore richiesta in corso di istruttoria.

Quanto sopra dovrà essere depositato presso la Segreteria della Sezione al seguente indirizzo PEC: piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it ovvero a mezzo posta su supporto informatico (usb, dvd, ecc.) in formato pdf all'indirizzo di questa Sezione in Torino – Via Bertola n. 28 (rif. dott.sa Paola Balbo)

Con avvertenza che ai sensi dell'art. 43 CGC la proroga del termine assegnato può essere concessa, ove ne sussistano i motivi, solo prima della scadenza del termine medesimo, e che in carenza di deposito della documentazione comprovante la regolarità del conto non potrà farsi luogo a pronuncia di discarico.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza all'Amministrazione in persona del legale rapp.te p.t., all'agente contabile e, per quanto di competenza, al responsabile del procedimento ex art. 139 C.G.C. e al responsabile del servizio finanziario.

Torino, 17/12/19

Il Giudice Relatore

Cons. Walter BERRUTI





CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

IL GIUDICE RELATORE

VISTO

l'art. 145 c.1 d.lgs. 174 /2016 (CGC) ai sensi del quale è stato designato con Decreto presidenziale n. 6 del 15/03/2018 il cons. Walter BERRUTI magistrato relatore sui conti del comune di Villanova d'Asti (AT);

VISTO

i conti giudiziali della gestione economale n. 112161/2015, 120970/2016 depositato presso la Sezione;

CONSIDERATO

che appare necessario per l'esame del conto acquisire a fini istruttori la relativa documentazione in possesso dell'amministrazione che dovrà ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

RICHIAMATO

l'art 140 comma tre CGC a tenore del quale il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio

DISPONE

l'incombente istruttorio di cui in motivazione ed in particolare l'ordine all'amministrazione di produrre i documenti di seguito elencati

- regolamento di cassa economale e Regolamento di contabilità vigente per gli anni oggetto di verifica;
- provvedimento di nomina dell'Economo;
- delibera o determina dell'entità dell'anticipazione
- mandati di anticipazione e relative quietanze,
- reversale per il riversamento a chiusura dell'esercizio con quietanza del Tesoriere,
- buoni di pagamento con allegati giustificativi delle spese sostenute,
- mandati di reintegro e relative reversali con quietanza,
- delibera di Giunta o determine periodiche relative all'approvazione/liquidazione delle spese;

- relazione dei revisori dei conti (o analogo organo di controllo interno) e verbali di verifica di cassa,
- i provvedimenti di discarico per annullamenti, variazioni, smarrimenti, deterioramenti, furti, etc., ove presenti,

È fatta salva ogni ulteriore richiesta in corso di istruttoria.

Quanto sopra dovrà essere depositato presso la Segreteria della Sezione al seguente indirizzo PEC: piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it ovvero a mezzo posta su supporto informatico (usb, dvd, ecc.) in formato pdf all'indirizzo di questa Sezione in Torino – Via Bertola n. 28 (rif. dott.sa Paola Balbo)

Con avvertenza che ai sensi dell'art. 43 CGC la proroga del termine assegnato può essere concessa, ove ne sussistano i motivi, solo prima della scadenza del termine medesimo, e che in carenza di deposito della documentazione comprovante la regolarità del conto non potrà farsi luogo a pronuncia di discarico.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza all'Amministrazione in persona del legale rapp.te p.t., all'agente contabile e, per quanto di competenza, al responsabile del procedimento ex art. 139 C.G.C. e al responsabile del servizio finanziario.

Torino, 17/12/19

Il Giudice Relatore

Cons. Walter BERRUTI